

## Articolo 22

### Principi generali nell'individuazione della quota di compartecipazione alla spesa

1. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilita in base alla normativa nazionale e regionale in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., infatti, è previsto che *“La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni”*.